



Regione Piemonte

Provincia di Novara

Comune di Casalvolone

Via Roma 81 – CAP 28060 – Tel. 0161 315157 – Fax. 0161 315197

P.I. 00440560035 – C.F. 80001330036

www.comune.casalvolone.no.it

municipio@comune.casalvolone.no.it - casalvolone@cert.ruparpiemonte.no.it

ORDINANZA N. 4 DEL 22/04/2026

MISURE CONTINGIBILI E URGENTI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 5, D.LGS. 267/2000 PER LA TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA E LA CONTINUITÀ ASSISTENZIALE DEGLI OSPITI DELLA R.A.F. DI TIPO A E B PER DISABILI DI CASALVOLONE. ORDINE DI PROSECUZIONE DELLA GESTIONE TEMPORANEA ALLA "DITTA AFFIDATARIA".

IL SINDACO

VISTA la propria nota di diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. prot. n. 1030 del 10/03/2026, con la quale si intimava al concessionario il pagamento dei canoni arretrati e la regolarizzazione del rapporto, con espresso avvertimento della risoluzione di diritto in caso di inottemperanza;

PRESO ATTO che il suddetto termine è infruttuosamente decorso in data 09/04/2026, senza che il concessionario abbia provveduto al pagamento integrale né fornito spiegazioni o istanze di rateizzazione garantite, confermando una condotta di grave inadempimento contrattuale;

RILEVATO che il contratto di concessione Rep. n. 296 del 26.09.2012 deve pertanto intendersi risolto di diritto per grave inadempimento e che la società mandante “Ditta uscente” risulta attualmente in stato di liquidazione volontaria, condizione che aggrava il rischio di instabilità operativa;

CONSIDERATO CHE:

- La struttura ospita attualmente n. 10 persone disabili e/o soggetti in condizioni di fragilità, la cui continuità assistenziale rappresenta un interesse pubblico primario e un obbligo costituzionale inderogabile (Art. 32 Cost.);
- La Regione Piemonte, con L.R. 8 gennaio 2004 n. 1, pone in capo ai Comuni l'obbligo di garantire la rete dei servizi essenziali e la continuità della presa in carico dei soggetti fragili;
- La struttura opera in regime di accreditamento istituzionale (D.G.R. n. 25-12129/2009) e l'interruzione del servizio comprometterebbe il mantenimento dei requisiti autorizzativi;
- La cessazione improvvisa del servizio o il trasferimento forzoso degli ospiti comporterebbe un grave pregiudizio per la loro salute e incolumità fisica e psichica, configurando una situazione di emergenza socio-sanitaria locale;
- Nelle more dell'espletamento delle procedure di gara per l'individuazione di un nuovo concessionario, è necessario garantire la permanenza del servizio in capo al soggetto che attualmente detiene la gestione operativa e i titoli autorizzativi, identificato nella "Ditta Affidataria";

RITENUTO pertanto di dover definire un assetto economico transitorio che, pur garantendo l'invarianza finanziaria per l'Ente, consenta l'eventuale riequilibrio a fronte di comprovati mutamenti dello scenario dei costi;

VISTO l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

ORDINA

Alla "**Ditta Affidataria**" in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in "omissis", in qualità di gestore di fatto e cessionario del ramo d'azienda della R.A.F. di Tipo A e B per disabili di Casalvolone sita in Via della Chiesa n. 9:

1. **DI PROSEGUIRE** senza soluzione di continuità la gestione della struttura, garantendo l'erogazione di tutti i servizi assistenziali, sanitari e alberghieri a favore degli ospiti residenti, con decorrenza immediata e fino all'effettivo subentro del nuovo concessionario, comunque per un periodo non superiore a mesi 6, salvo proroga.
2. **DI MANTENERE** integralmente gli standard qualitativi, organizzativi e di personale previsti dalla normativa regionale e dal contratto originario, assicurando la regolare gestione delle forniture e delle utenze.
3. **DI CORRISPONDERE** al Comune di Casalvolone un'indennità mensile di occupazione/canone provvisorio, calcolata pro-quota sulla base delle condizioni economiche previste dal contratto Rep. n. 296/2012.
4. **DI DARE ATTO** che i rapporti di debito/credito pregressi facenti capo alla "Ditta uscente" restano estranei alla presente ordinanza e saranno regolati in separata sede contabile tramite le procedure di compensazione già avviate dall'Ente.

AVVERTE

Che l'inottemperanza al presente provvedimento costituisce reato ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale e comporterà l'immediata segnalazione alla Procura della Repubblica e all'A.S.L. di Novara per la revoca dell'accreditamento.

DISPONE

La notifica del presente atto a mezzo PEC ai destinatari, alla Prefettura di Novara e all'A.S.L. di Novara.

Il Sindaco
Ezio Piantanida